ANTHEA S.R.L.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

ART. 1
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina in via analogica, per la Società Anthea S.R.L., l'applicazione di quanto previsto all'articolo 113 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Società Anthea S.R.L. riconosce la formula incentivante prevista nel D. lgs. 50/2016 quale valido strumento di responsabilizzazione e di incentivazione del personale interno in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'assetto tecnico ed organizzativo aziendale nei limiti di cui al presente regolamento.

3. In particolare, anche per perseguire finalità di contenimento della spesa corrente, Anthea riconosce l'applicazione dell'incentivo di cui al presente regolamento limitatamente alle opere pubbliche, escludendolo in merito alle attività di manutenzione della cosa pubblica, le quali costituiscono invece il normale e quotidiano ambito di azione aziendale, e pertanto non hanno ragione di essere incentivate.

4. Si riportano per facilità di lettura gli articoli vigenti interessati dalla disciplina oggetto di regolamentazione.

L'**art. 102**, comma 6, del codice appalti d.lgs. 50/2016 così stabilisce:
"6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."
A sua volta l'**art. 113**, comma 3, così stabilisce:
"3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente regolamento la Società Anthea S.r.l. riconosce l'applicabilità dell'incentivo di cui al presente regolamento alle attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, compresi interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, con esclusione delle attività di mera manutenzione.

ART. 3
SOGGETTI COINVOLTI

Il Direttore Generale individua i dipendenti di Anthea aventi i requisiti di legge e di regolamento per assumere la responsabilità del procedimento e le attività di direzione lavori e collaudi ed i rispettivi collaboratori.

ART. 4
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE

3.1 COSTITUZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il fondo di incentivazione viene calcolato per ciascuna opera di cui al precedente art. 2 ed è pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

2. Il calcolo dell'incentivo viene effettuata "per contratto di appalto" salvo le previsioni contenute negli articoli che seguono.

3. Non sono incentivate le attività di manutenzione.

3.2 REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il fondo costituente l'incentivazione, come sopra calcolato, si intende al lordo degli oneri riflessi.

3.3 RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. In sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del fondo e l'80 % dello stesso sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della direzione lavori, dei collaudi, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori..

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

2. Sulla base della peculiare organizzazione della Società Anthea Srl, la quota parte dell'80 % del Fondo, computato come specificato nel precedente art. 3.3.1, viene suddiviso come segue:

ATTIVITA' (AREA)	**D.L. interna**	**D.L. esterna**
	A	B
DIREZIONE LAVORI	*37,0%*	*25 %(*)*
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	*45,0%*	*57,0%*
SICUREZZA: RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORI	8,0%	*8,0%*
COLLAUDAZIONE/REGOLARE ESECUZIONE	10,0%	*10,0%*
TOTALI	100,0%	75,0%

(*) Attività non liquidabile in quanto non eseguita da personale dipendente di Anthea Srl.

3. Nel caso in cui l'attività di collaudazione [punto 4 della tabella] sia sostituita dalla redazione del "Certificato di regolare esecuzione" (di competenza del D.L) il corrispondente incentivo verrà erogato al fondo destinato alle attività di direzione lavori.

4. Per motivate ragioni espressamente dichiarate il Direttore Generale, in concerto con il RUP se soggetto diverso, potrà applicare aliquote diverse da quelle sopraindicate, a parità di costo per la Società Anthea Srl.

4. E' escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

5. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

6. La mancata realizzazione dell'opera non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.

3.4 TEMPI E MODI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata successivamente alla approvazione dello stato finale e collaudi o in corso d'opera per appalti di importo superiore a € 500.000,00.

2. La suddivisione dell'incentivo all'interno dell'area di lavoro relativamente ai collaboratori del direttore lavori e RUP deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato.

3. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla copertura finanziaria.

ART. 4
COPERTURA ASSICURATIVA

1. Anthea stipulerà a proprie spese specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento.

ART. 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento si applica agli appalti stipulati dal 01.06.2016.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.